

# **POLIZZA di Responsabilità civile Eventi**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

*Modello CondPolEventi – Edizione 05-2025*

## GLOSSARIO

Le parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini.

**Addetti:** titolari, soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti;

**Associato:** iscritto al registro degli Associati;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Assicurato:** il contraente (Associazione) e ogni singolo associato sono i soggetti assicurati il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Consumatore:** è inteso come la “persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;

**Cose:** gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali;

**Dati e Sistema Informatico:**

- per “Dati Personalini” qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- per “Dati” qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- “Supporti dati” tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- “Sistema Informatico” l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

**Franchigia:** l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato.

**Impresa:** Lloyds Insurance Company (Axis Syndicate 1686)

**Indennizzo:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta all'Impresa;

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**Sinistro:** la richiesta risarcitoria fatta da terze parti all'Assicurato e rientrante in garanzia o la circostanza che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta risarcitoria.

## **INDICE**

### **CAPITOLO 1 - Condizioni Generali di Assicurazione**

- 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 1.2 Assicurazioni presso diversi assicuratori
- 1.3 Polizza in coassicurazione
- 1.4 Decorrenza dell'assicurazione
- 1.5 Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge
- 1.6 Modifiche dell'assicurazione
- 1.7 Forma delle comunicazioni
- 1.8 Aggravamento del rischio
- 1.9 Diminuzione del rischio
- 1.10 Foro competente e mediazione obbligatoria
- 1.11 Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza
- 1.12 Imposte e tasse
- 1.13 Buona fede
- 1.14 Ispezione delle cose assicurate
- 1.15 Rinvio alle norme di legge

### **CAPITOLO 2 - Condizioni che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile**

- 2.1 Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
- 2.2 Determinazione del premio
- 2.3 Massimali e sottolimiti
- 2.4 Validità territoriale
- 2.5 Persone che non rientrano nel novero dei terzi
- 2.6 Rischi esclusi dalla garanzia
- 2.7 Eventi non assicurabili
- 2.8 Modalità per la denuncia dei sinistri
- 2.9 Gestione delle vertenze di danno - spese legali

## CAPITOLO 3 – Condizioni speciali

- 3.1 Oggetto dell'assicurazione
- 3.2 Estensione al fatto doloso di persone del cui fatto l'assicurato deve rispondere
- 3.3 Responsabilità civile personale degli addetti
- 3.4 Eventi con presenza di veicoli
- 3.5 Attrazioni ad alto rischio
- 3.6 Eventi con animali

## **CAPITOLO 1 - Condizioni Generali di Assicurazione**

### **1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **1.2 Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione delle altre polizze stipulate.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori; ogni assicuratore effettua la prestazione assicurativa secondo la propria polizza autonomamente considerata, in proporzione a quanto dovuto dagli altri assicuratori.

Decade dal diritto alla prestazione il Contraente/Assicurato che dolosamente:

- non abbia comunicato al momento della stipulazione della presente polizza l'esistenza di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto, in deroga alla dichiarazione riportata in polizza;
- non comunichi la successiva stipulazione di altre assicurazioni della stessa natura di quella in oggetto.

L'Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dalla polizza con preavviso di almeno 15 giorni.

### **1.3 Polizza in coassicurazione**

Nel caso in cui il rischio relativo alla presente polizza sia ripartito in quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

### **1.4 Decorrenza dell'assicurazione**

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento.

### **1.5 Pagamento del premio e stipula indipendente da assicurazioni obbligatorie per legge**

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede dell'Impresa.

La presente polizza si intende stipulata indipendentemente ed in aggiunta ad eventuali assicurazioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

#### **1.6 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **1.7 Forma delle comunicazioni**

Ogni comunicazione deve essere inviata con una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata all'agenzia Heca Srl, Via Roma 42/b Ortona, 66026 (CH)
- pec all'indirizzo heca@pec.it

#### **1.8 Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

#### **1.9 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **1.10 Foro competente e mediazione obbligatoria**

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato, oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

Si precisa che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia l’Impresa sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istranza: heca@pec.it
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Organismo prescelto.

#### **1.11 Recesso dalla polizza per sinistro ed anticipata risoluzione della polizza**

Si precisa che nei casi in cui il contratto sia stipulato da un “consumatore”, ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, entrambe le Parti possono recedere dall’assicurazione, da comunicarsi all’altra Parte mediante raccomandata a/r o mezzi di comunicazione equivalenti (pec), con preavviso di 30 giorni. Resta espressamente inteso che, qualora il contratto sia stipulato da un soggetto non qualificabile quale “consumatore” (ai sensi dell’art. 3, co. 1°, lett. a, Codice del Consumo) la possibilità di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, è esercitabile dalla sola Impresa.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell’Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

### **1.12 Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

### **1.13 Buona fede**

Le incomplete od inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza non pregiudicano il diritto al risarcimento sempreché tali omissioni o le dichiarazioni incomplete ed inesatte siano frutto di buona fede.

### **1.14 Ispezione delle cose assicurate**

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare l'azienda e le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **1.15 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato valgono le norme di legge.

## **CAPITOLO 2 - Condizioni che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile**

### **2.1 Garanzia responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza.

### **2.2 Determinazione del premio**

Il premio della presente polizza è determinato sulla base dei seguenti parametri:

- Giorni di durata dell'evento
- Massimale scelto

### **2.3 Massimali e sottolimiti**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e rappresenta il massimo indennizzo per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate.

Se si sceglie un massimale superiore a 300.000 €, per danni alle persone è previsto un sottolimite fisso di 300.000 €.

Per maggiori dettagli e per le relative franchigie consultare la tabella a pag. 17.

### **2.4 Validità territoriale**

La garanzia è valida per danni conseguenti ad eventi che si svolgono sul territorio italiano.

### **2.5 Persone che non rientrano nel novero dei Terzi**

Non sono considerati Terzi ai fini dell'assicurazione:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a);

- c) gli associati e le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio o durante l'allestimento e/o l'organizzazione dell'evento assicurato.
- d) non sono considerati Terzi artisti ed orchestrali che partecipano alla manifestazione dietro contratto con il Contraente.

## **2.6 Rischi esclusi dalla garanzia:**

**L'assicurazione non vale per i seguenti danni:**

- danni derivanti da eventi non autorizzati;**
- annullamento dell'evento o mancata comparizione;**
- per le perdite patrimoniali derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette manifestazioni;**
- terrorismo;**
- servizi di sicurezza;**
- detenzione o impiego di esplosivi;**
- amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;**
- campi elettromagnetici;**
- prodotti geneticamente modificati (OGM);**
- copertura dei danni cagionati da eventuali allestimenti o provocati da eventuali palcoscenici/strutture temporanee per spettacoli musicali;**
- lesioni corporali causate tra o ai partecipanti in gara;**
- danni materiali alle auto/motori ed eventuali lesioni personali causate a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 3.4;**
- qualsiasi responsabilità in relazione ad un incidente stradale, salvo quanto previsto dall'art. 3.4;**
- qualsiasi responsabilità per danni causati ad artisti, performer, venditori ambulanti e fornitori di attrazioni;**
- danni ai pavimenti, all'asfalto, o ai servizi terrestri o sotterranei;**
- qualsiasi responsabilità derivante dall'errata installazione, smantellamento, utilizzo o alterazione di qualsiasi struttura temporanea;**
- conoscenza anticipata di qualsiasi circostanza che possa portare ad un sinistro;**
- azioni volontarie, dolo dell'Assicurato;**
- proprietà di cui l'Assicurato non è legalmente responsabile;**

- danni, smarrimento o furto di telefoni cellulari, indumenti, gioielli, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili);
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da leggi e regolamenti;
- provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti o associati;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- per la responsabilità personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;
- per i rischi della proprietà e/o esercizio di tribune;
- insegne, cartelli e striscioni pubblicitari;
- per i danni a cose che si trovano, sia al chiuso che all'aperto, nell'area dove si svolge la manifestazione, quali:
  - fabbricati e relativo contenuto, opere murarie e strutture architettoniche in genere;
  - attrezzi, arredi, piante e manti erbosi;
  - opere di interesse storico/artistico/culturale
- cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola

parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso;

- a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008;
- di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "dati personali" non pubblici;
- da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.

## 2.7 Eventi non assicurabili:

- eventi politici e/o manifestazioni che trattano temi violenti;
- eventi con fuochi d'artificio;
- eventi che si svolgono in acqua o in aria;
- circa le manifestazioni automobilistiche e motoristiche, sono esclusi i danni che potrebbero derivare alle auto/motori, nonché eventuali lesioni personali causate a terzi, ai o tra i partecipanti in gara, salvo quanto previsto dall'art. 3.4;
- eventi con animali pericolosi/feroci;
- eventi con trampolini, acrobazie, ginnastica o qualsiasi attività che richieda l'uso di imbracature;
- eventi che prevedono l'uso di armi da fuoco e qualsiasi tiro compreso il tiro con l'arco o l'uso di proiettili;
- eventi con qualsiasi forma di fuoco, ad esempio torce, falò, fari o bracieri (esclusi i barbecue);
- eventi con gonfiabili, parchi fieristici o giostre elettriche, spettacoli circensi o acrobazie di qualsiasi tipo, compresi gli spettacoli pirotecnicici;
- eventi che si svolgono in luoghi non idonei allo scopo, senza licenza e non assicurati, ad esempio edifici e magazzini abbandonati, ecc.;
- giochi, bungee jumping, toro meccanico e simili, attività o sport strongman/competitivi/di resistenza/estremi, ad esempio giochi delle Highland, corse a ostacoli, maratone, cross fit, hockey, rugby, triathlon, gare a eliminazione diretta o sollevamento pesi;

- **rievocazioni di battaglie o guerre, giochi di ruolo dal vivo o giostre;**
- **cacce ai fantasmi, sedute spiritiche, indagini paranormali o qualsiasi attività progettata per spaventare deliberatamente;**
- **gara di corsa automobilistiche e/o motoristiche.**

## **2.8 Modalità per la denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione dell'Impresa, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Ogni comunicazione deve essere inviata con una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata all'agenzia Heca Srl, Via Roma 42/b Ortona, 66026 (CH)
- pec all'indirizzo [heca@pec.it](mailto:heca@pec.it)

## **2.9 Gestione delle vertenze di danno - spese legali**

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

## CAPITOLO 3 – Condizioni speciali

### 3.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione si impegna a indennizzare l'Assicurato per morte, lesioni personali e danni patrimoniali involontariamente causati a terzi nel corso di eventi organizzati dall'Assicurato, inclusi clienti e partecipanti, fino al massimale concordato e solo in conseguenza di un fatto accidentale, improvviso e imprevisto verificatosi esclusivamente in relazione ai rischi specificatamente indicati nella polizza.

Sono esclusi dall'indennizzo i danni derivanti da negligenza grave, dolo, violazioni di leggi o regolamenti da parte dell'Assicurato o dei suoi dipendenti, collaboratori o rappresentanti, nonché i danni causati da attività o condizioni preesistenti non dichiarate al momento della stipula della polizza.

La copertura è valida solo se l'Assicurato è abilitato alla professione ed opera in conformità con le leggi vigenti. La polizza copre i danni derivanti da atti illeciti commessi durante l'evento, purché notificati all'assicuratore durante il periodo di copertura. La garanzia comprende anche eventuali danni causati da addetti, inclusi collaboratori e associati, durante l'esercizio delle loro mansioni.

Le garanzie di polizza sono operanti esclusivamente durante lo svolgimento delle attività culturali, ludiche e ricreative attinenti all'evento assicurato.

La garanzia comprende la somministrazione di cibi e bevande ovvero i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità della garanzia, dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

La garanzia non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Tutte le attività devono essere svolte nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Dalle garanzie di polizza sono esclusi tutti i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e/o contrattuale.

Ferma ogni altra condizione di polizza, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale:

- degli animatori di attività ricreativo-culturali che collaborino con l'associazione, anche se non dipendenti o associati, limitatamente all'attività svolta per conto dell'associazione e in relazione all'evento assicurato;
- degli associati in relazione all'organizzazione dell'evento assicurato;
- per danni provocati da soggetti di cui l'Assicurato si avvalga nella realizzazione delle attività oggetto della polizza;

- di coloro che collaborano a titolo gratuito all'organizzazione dell'evento assicurato.

Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che:

- non vi sia presenza di pubblico superiore al numero di persone per singola giornata indicato sul certificato di polizza;
- gli eventi, ove richiesto, siano stati autorizzati dalle competenti autorità.

### **3.2 Estensione al fatto doloso di persone del cui fatto l'Assicurato deve rispondere**

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

### **3.3 Responsabilità civile personale degli addetti**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

### **3.4 Eventi con presenza di veicoli**

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2.6 e 2.7, l'assicurazione vale anche per i danni che potrebbero derivare dalla circolazione di veicoli a motore nonché eventuali lesioni personali causate a terzi, ai o tra i partecipanti in gara in relazione a tutti quegli eventi in cui è prevista la presenza di veicoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per veicoli si intendono autoveicoli (anche storici o d'epoca), motoveicoli, ciclomotori, macchine agricole.

Tali eventi sono assicurabili purché ogni veicolo risulti regolarmente assicurato con propria polizza RC auto, come previsto per legge.

La garanzia prestata opera solo ed esclusivamente in eccesso rispetto ai massimali delle polizze RC auto obbligatorie e di cui ogni veicolo partecipante all'evento deve essere necessariamente munito ed opera solo nel caso in cui i massimali delle polizze RC auto siano stati interamente erosi in seguito al pagamento di un sinistro.

### **3.5 Attrazioni ad alto rischio**

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2.6 e 2.7, se all'evento assicurato sono presenti gestori di attrazioni quali trampolini, acrobazie, ginnastica o qualsiasi attività che richieda l'uso di imbracature, uso di armi da fuoco e qualsiasi tiro compreso il tiro con l'arco o l'uso di proiettili, qualsiasi forma di fuoco, ad esempio

torce, falò, fari o bracieri (esclusi i barbecue), attrezzature da gioco gonfiabili, castelli gonfiabili da fiera o giostre elettriche, spettacoli circensi o acrobazie di qualsiasi tipo, compresi gli spettacoli pirotecnicici, la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente in eccesso rispetto ai massimali delle polizze proprie dei gestori di tali attività e solo nel caso in cui i massimali di dette polizze siano stati interamente erosi in seguito al pagamento di un sinistro.

Pertanto, non vi sarà alcuna responsabilità da parte della Compagnia se i gestori delle attrazioni sopra menzionate non hanno stipulato una propria polizza di responsabilità, conforme a quanto previsto dalla legge per tali attività.

### **3.6 Eventi con animali**

Sono compresi in garanzia gli eventi con presenza di animali convenzionalmente considerati domestici o da cortile tra cui, a titolo esemplificativo, gatti, cani, pecore, galline, asini e simili. Sono, invece, esclusi gli eventi con cani mordaci e animali considerati pericolosi e/o feroci.

E' compresa la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.

Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

La manipolazione o la cavalcata pubblica di animali è esclusa e pertanto anche i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Qualora l'assicurazione riguardi animali adibiti al traino di veicoli per trasporto di persone, la garanzia comprende i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente.

## TABELLA LIMITI E SOTTOLIMITI